

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5062 Anno 2022

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: LO SARDO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 16/02/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18703/2020 R.G., proposto

DA

l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

la "ALISA S.r.l.", con sede in Cagliari, in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lai, con studio in Cagliari, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Daniele Manca-Bitti, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE

AVVERSO

la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 26 febbraio 2020 n. 78/05/2020 n. 78/05/2020, notificata il 24 aprile 2020;

Con 5062

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE:

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 26 febbraio 2020 n. 78/05/2020 n. 78/05/2020, notificata il 24 aprile 2020, la quale, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento per l'ICI relativa agli anni 2000 e 2001, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "ALISA S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sardegna il 26 febbraio 2020 n. 78/05/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della regolarità del contraddittorio processuale, non occorrendo la chiamata in causa dell'ente impositore. La "ALISA S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo la trattazione della causa in pubblica udienza o la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO CHE:

Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, 103, 106 e 269 cod. proc. civ., 14 e 23, comma 1 e comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere

stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'agente della riscossione dovesse autonomamente provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore, senza necessità di chiedere ed ottenere l'autorizzazione del giudice.

RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza della controricorrente per la trattazione in pubblica udienza ovvero per la rimessione alle Sezioni Unite.

1.1 In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).

1.2 In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5[^], 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5[^], 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, posto che nella specie si tratta di questione più volte scrutinata dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.

1.3 Né si ravvisano i presupposti per valutare l'opportunità di una rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte, non essendo state osservate le formalità previste a tal fine (sia pure con valenza meramente sollecitatoria di un potere d'ufficio) dall'art. 376, comma 2, cod. proc. civ., né essendo

state prospettate le condizioni previste dall'art. 374, comma 2, cod. proc. civ..

1.4 Per il resto, il motivo è infondato.

1.5 Invero, risulta *per tabulas* che, nonostante l'istanza dell'agente della riscossione, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari non aveva autorizzato la chiamata in causa dell'ente impositore, il quale, perciò, era rimasto estraneo al giudizio di prime cure.

1.6 L'indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

1.7 In applicazione di tale orientamento, si è tra l'altro affermato (Cass., Sez. 5[^], 28 aprile 2017, n. 10528) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed

essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass., Sez. 5[^], 4 aprile 2018, n. 8295). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6[^], 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5[^], 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5[^], 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6[^], 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5[^], 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5[^], 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5[^], 12 agosto 2021, n. 22756).

1.8 Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all'art. 106 cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (*ex plurimis*: Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1[^], 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2[^], 19 gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1[^], 5 maggio 2016, n. 9016; Cass., Sez. 1[^], 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1[^], 2 ottobre 2019, n.

24589; Cass., Sez. 5[^], 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^{^-5}, 19 marzo 2021, n. 7937).

Si osservi, peraltro, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, è preordinata a rendere edotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Alla luce delle superiori considerazioni l'art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112 appare qualificabile come *litis denuntiatio*. Pertanto, l'agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente impositore creditore (Cass., Sez. 6[^], 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5[^], 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6[^], 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5[^], 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^{^-5}, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. 5[^], 4 maggio 2021, n. 11607; Cass., Sez. 5[^], 12 maggio 2021, n. 12512).

1.9 Quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., Sez. 5[^], 15 aprile 2011, n. 8613; Cass., Sez. 5[^], 4 aprile 2018, n. 8295; Cass., Sez. 5[^], 14 settembre 2020, n. 19074; Cass., Sez. 5[^], 12 maggio 2021, n. 12512).

1.10 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta a tale principio di diritto, affermando che l'incensurabilità della valutazione discrezionale del giudice di primo grado in ordine alla chiamata in causa dell'ente impositore comportasse la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per l'inequivoca riferibilità delle doglianze della contribuente a vizi della intimazione di pagamento (alla quale si devono estendere le medesime considerazioni espresse per la cartella di pagamento per la comune natura di atti esecutivi).

2. Pertanto, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 19 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Greco

